



## REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

### UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' (U.T.E.) -A.P.S. DI GORIZIA

Premesso che il funzionamento dell'Associazione Università della Terza Età (U.T.E.) - A.P.S. di Gorizia è già disciplinato dallo Statuto sociale, al quale si fa esplicito riferimento, il presente regolamento interno ha lo scopo di esplicitare alcuni punti del funzionamento dell'UTE.

#### ART. 1 - ADESIONI

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche di maggiore età.

#### ART. 2 - NORME DIDATTICHE

Ogni associato è libero di frequentare qualsiasi corso o laboratorio a propria scelta, nei limiti e nel numero dei corsi proposti dal Consiglio Direttivo (corsi/livelli diversi di una stessa lingua/laboratorio non sono ammessi). Per motivi tecnici organizzativi, il Consiglio può stabilire un numero massimo di partecipanti per ogni corso.

Per alcuni corsi ed i laboratori, il Consiglio può determinare un contributo per le spese di gestione. Eventuale materiale didattico è a carico del singolo associato.

#### ART. 3 - ASSISTENTI AI CORSI

Qualunque associato può diventare Assistente ai Corsi. Il suo compito consiste nel registrare le presenze degli associati e fungere da coordinamento tra Docenti e Consiglio Direttivo.

#### ART. 4 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea, organo sovrano dell'Associazione, è costituita da tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa. Sono ammessi a partecipare ai lavori dell'Assemblea coloro la cui domanda d'adesione all'Associazione è stata accettata dal Consiglio Direttivo **almeno 10 (dieci) giorni prima** della data prevista per lo svolgimento dell'Assemblea (Elettorato Attivo). L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, o da chi ne fa le veci, mediante apposito avviso di convocazione affisso **almeno 20 (venti) giorni prima dell'adunanza**, nelle bacheche dell'Associazione o mediante pubblicazione sul sito internet dell'associazione. In caso di particolare urgenza, la convocazione è comunicata con il medesimo avviso affisso, in qualunque giorno del mese, **almeno 5 (cinque) giorni prima** della data dell'adunanza, o mediante pubblicazione sul sito internet dell'associazione. **Non** sono ammesse **deleghe** da parte degli associati che per qualsiasi motivo non possano partecipare ai lavori dell'Assemblea.



#### ART. 5 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione oppure dal Vice Presidente, ovvero, in loro assenza, da altro associato, designato a maggioranza degli aventi diritto di voto intervenuti.

Gli associati partecipano personalmente all'Assemblea previa esibizione della tessera associativa alla **commissione verifica poteri**, composta da almeno **due persone**, o dal **seggio elettorale**, nel caso di rinnovo degli organi associativi, composto da almeno **tre persone**, tutte nominate dal Presidente in apertura dell'Assemblea.

Il Presidente attesta la regolare costituzione dell'Assemblea, ne disciplina lo svolgimento e dichiara il risultato delle votazioni. Gli interventi dei soci nell'assemblea dovranno essere pertinenti agli argomenti dell'ordine del giorno posti in discussione.

Le deliberazioni dell'Assemblea debbono constare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, o dal Notaio. I verbali dell'Assemblea debbono essere redatti e trascritti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea di cui all'art. 2375 del Codice Civile.

Gli associati che intendano far risultare a verbale i propri interventi dovranno espressamente richiederlo. In difetto di espressa richiesta, gli interventi dei soci saranno riportati a verbale solamente qualora ritenuti utili alla migliore rappresentazione dei lavori assembleari o comunque rilevanti sotto il profilo giuridico.

La nomina del segretario verbalizzante compete al Presidente dell'Assemblea.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

#### ART. 6 - CANDIDATURE

Nel caso di rinnovo degli organi associativi, i **singoli** associati regolarmente iscritti da almeno 4 (quattro) mesi (elettorato passivo), possono presentare **per iscritto** al Presidente la propria **candidatura**, **almeno venti giorni** prima della data prevista per la votazione.

Delle candidature, depositate direttamente presso la Segreteria dell'Associazione nei termini di cui sopra, viene redatto **l'elenco dei candidati, indipendentemente dalla data di presentazione ed in stretto ordine alfabetico**. In merito alla ammissibilità delle candidature, delibera il Consiglio Direttivo in carica. **Non** è ammessa la presentazione di **liste di candidati contrapposte**. L'elenco dei candidati dovrà essere esposto all'albo almeno dieci giorni prima dell'Assemblea.

Limitatamente alla composizione numerica del Consiglio Direttivo, il primo comma dell'art. 16 dello Statuto precisa che il numero dei consiglieri, comunque compreso tra un minimo di 5 ed un massimo di 9, viene determinato, di volta in volta, dall'Assemblea, prima dell'inizio della votazione.



#### **ART. 7 - VOTAZIONI**

Le deliberazioni dell'Assemblea hanno luogo normalmente con voto palese: per alzata di mano, ovvero per appello nominale. La votazione per l'elezione a tutte le cariche sociali avviene per **scheda segreta**, che deve essere preventivamente contrassegnata dalla firma di almeno un componente del seggio elettorale.

Gli associati possono esprimere un massimo di **cinque preferenze** per la nomina dei componenti il Consiglio Direttivo.

Alle operazioni di voto provvede il seggio elettorale, composto da tre persone, nominate dal Presidente, e che deve rimanere aperto per **non meno di due ore consecutive**.

Concluse le votazioni, il seggio elettorale procede allo scrutinio delle schede, riportando nel relativo verbale il numero dei votanti, delle schede valide e nulle, delle schede bianche e dei voti riportati da ciascun candidato e ogni altro fatto o atto inerente alle operazioni di voto.

Il verbale deve essere sottoscritto da ogni componente il seggio.

Il Presidente dell'Assemblea proclama i risultati delle votazioni, riportando i relativi dati complessivi nel verbale dell'assemblea.

Il Direttivo così eletto esprimerà, nella sua prima riunione, presieduta dal più anziano dei componenti, il Presidente, che a sua volta proporrà i compiti specifici di ciascun componente.

Di quanto sopra verrà data comunicazione entro trenta giorni alla Direzione Centrale Salute Politiche Sociali e Disabilità, ai sensi dell'art. 6 comma 4 del Regolamento per la tenuta del Registro Regionale delle APS.

#### **ART. 8 - RINVIO**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento interno, si rinvia alle disposizioni di legge applicabili in materia di assemblea ed alle disposizioni dello statuto associativo.